II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

che modifica la decisione dell'8 maggio 1974 della Commissione, con la quale si autorizza la Repubblica italiana a emanare taluni provvedimenti di salvaguardia a titolo dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/298/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che con decisione dell'8 maggio 1974 [1] la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana ad esigere, all'atto dell'importazione di talune merci, la prova del versamento di un deposito in contanti corrispondente al 50 % del valore cif;

considerando che dall'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della decisione dell'8 maggio 1974 è risultata la necessità di modificare la base di calcolo del deposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto riguarda gli scambi con i paesi diversi dagli Stati membri, l'importo del deposito di cui all'articolo 1 della decisione dell'8 maggio 1974 della Commissione viene calcolato sulla base del valore cif delle merci, maggiorato degli oneri dell'importazione, senza tener conto degli importi di compensazione monetari e ad esclusione delle imposizioni interne.

Articolo 2

La data da prendere in considerazione per il calcolo degli oneri dell'importazione di cui all'articolo 1 è quella della costituzione del deposito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con decorrenza dal 19 giugno 1974.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.